

COMUNE DI BRIONA
PROVINCIA DI NOVARA

**AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.**

IL SINDACO

VISTO che ai sensi dell'art.1 della Legge 8 Marzo 1989, n.95, come modificato dall'art.9 della Legge 30 aprile 1999, n.120, pubblicata sulla G.U. n.101 del 3 maggio 1999, in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

RILEVATO che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre c.a. presso l'ufficio elettorale di questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune; avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 ed all'art.38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale, non devono ripresentare nuove domande d'iscrizione.

BRIONA 31 OTT 2012



Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art.38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate, in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti comunali, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.